



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE sui cani del 19 maggio 2014 aggiornata l'11 novembre 2024

Il Municipio di Caslano, richiamate le disposizioni:

- della Legge sui cani del 19 febbraio 2008;
- del Regolamento sui cani del 11 febbraio 2009 e successive modifiche;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;

richiamati gli articoli:

- 107 e 192 della Legge Organica Comunale;
- 23, 24, 25 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
- 70 del Regolamento comunale di Caslano.

Ordina:

Art. 1

Campo di
applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Disciplina, inoltre, la riscossione della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Caslano (art. 4 cpv 2, 3 e 4 Legge sui cani).

Art. 2

Responsabilità

1) Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

2) Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

3) È fatto obbligo a ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale o occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3
Identificazione

1) I cani devono essere iscritti alla Banca Dati AMICUS (www.amicus.ch), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

2) Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4
Corsi

1) Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

2) Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5
Autorizzazione

1) La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

2) La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

3) L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

4) Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6
Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7
Cani pericolosi
Definizione e obblighi

1) Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

2) È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

3) In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede a un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

4) Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8

Fuga

- 1) Il proprietario e il detentore sono tenuti a adottare tutte le precauzioni rispettivamente a adottare tutte le misure necessarie a evitare la fuga del proprio animale.
- 2) La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9Disposizioni
generali

- 1) È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza e indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o a altri animali.
- 2) Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 3) I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 4) Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10

Aree di sfogo

- 1) Il Municipio può definire, nel rispetto del piano regolatore comunale, delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
- 2) I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11Norme igienico-
sanitarie

- 1) Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

- 2) Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- 3) Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- 4) Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12

Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13

Canini incustoditi

- 1) I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati a una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
- 2) In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14

Morte dell'animale

- 1) In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- 2) La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15

Tasse

- 1) Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza, a eccezione dei seguenti casi:
 - a) detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi
 - b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile
 - c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembreNel caso indicato alla lettera b) il proprietario ha diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.
- 2) Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 75.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza nel Comune di Caslano. Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv 3 della Legge sui cani.
Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

³⁾ Le tasse sono riscosse annualmente e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Debitore della tassa è il proprietario del cane.

⁴⁾ In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

⁵⁾ In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario.

Art. 16

Tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati nella banca dati AMICUS e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 17

Sanzioni

¹⁾ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 10'000.00

Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola dove è necessario;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di sfogo;
- l'accesso alle aree vietate.

²⁾ L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 100.00.

³⁾ Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 18

Diposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 19
Disposizioni
abrogative

È abrogata ogni altra Ordinanza municipale sui cani precedentemente approvata.

Art. 20
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC


Il Sindaco
E. Taiana
Il Segretario
A. Scioli

6987 Caslano, 11 novembre 2024.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2024.